

29 MAGGIO 2023

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO **SETTORE ABITATIVO:** LAVORI DI FILTRAZIONE SCARICO ACQUE DI FALDA PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO LE LAVORAZIONI RIGUARDANTI LE "OPERE DI CARPENTERIA" ALL'IMPRESA CO.ME.S S.A.S.

C.I.G : 9484557808

CUP: H62D22000020003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Con determinazione n. 206 di data 8 novembre 2022 sono stati approvati gli atti per l'indizione di una gara telematica per l'affidamento ex art. 52 commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 dei lavori di filtrazione scarico acque di falda presso la Residenza Universitaria Mayer, per l'importo complessivo a base di gara stimato dal progettista incaricato da Opera pari ad euro 128.972,05, di cui euro 535,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di cui sopra (gara MEPAT n. 113189), è stato indetto nelle modalità di cui all'art. 178 del D.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, da determinarsi mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi ex art. 58 del D.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Con determinazione n. 9 di data 19/01/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra al concorrente HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. che ha presentato un'offerta pari a complessivi euro 110.958,83.= (di cui euro 535,56.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il contratto per i lavori in oggetto è stato stipulato tramite ordinativo Mepat n. 5000344412 di data 15/02/2023, con verbale di consegna dei lavori in data 31/03/2023.

In data 12/05/2023 (prot. Opera n. 3692) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. relativamente alle lavorazioni riguardanti le "opere di carpenteria: parapetti e recinzioni metalliche piane - cancelli metallici a battente pedonali" da affidare all'impresa CO.ME.S S.A.S., con sede in Trento - via Alto Adige n. 180, C.F. e P.IVA 02494380229, verso un corrispettivo

complessivo pari ad euro 4.500.00.= di cui euro 135,12.= per oneri della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 3810 di data 16/05/2023 e prot. n. 3884 di data 18/05/2023, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

preso atto che in data 19/05/2023 la documentazione è pervenuta con nota prot. Opera n. 3911;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale a Opera Universitaria (prot. n. 3911 di data 19/05/2023) sottoscritto tra le parti in data 27/04/2023 e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- dell'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- dell'indicazione del CCNL applicato dal subappaltatore ai propri dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 c. 5 della l.p. 2/2016
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- dell'indicazione della durata delle opere subappaltate che decorrono dalla data del 05/06/2023 e fino al 30/06/2023,
- della clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente";

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell'impresa aggiudicataria HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. attestante:
 - l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - l'attestazione che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore CO.ME.S S.A.S., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) del d.lgs. 50/2016 e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore con la quale lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa appaltatrice;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore CO.ME.S S.A.S. relativa alla composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. DEL 11 maggio 1991, n. 187;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

preso atto che, essendo l'impresa subappaltatrice CO.ME.S S.A.S. iscritta all'Elenco degli Operatori Economici - Lavori Pubblici della PAT, le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione, sono assolte da APAC ex art. 19 della L.p. 2/2016 e art. 5 della l.p. 2/2020;

si è proceduto pertanto, con riguardo alle verifiche di cui sopra, a verificare ed accertare, con esito positivo, solamente l'assenza dei motivi di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa CO.ME.S S.A.S. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicato nella scheda Operatore Economico nell'apposita sezione dell'Elenco di cui sopra;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 3692 di data 12/05/2023);

vista la comunicazione dell'impresa subappaltatrice del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

considerato che l'importo dei lavori oggetto di subappalto è compreso nei limiti previsti dalla documentazione di gara;

visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016;

visto il nulla-osta all'autorizzazione al subappalto in oggetto del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza dott. ing. Oscar Nichelatti, pervenuta in data 29/05/2023 (prot. n. 4154);

considerato che nei lavori oggetto di subappalto relativi alla categoria OS28 rientrano delle attività definite come maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

tenuto conto che, l'impresa CO.ME.S S.A.S. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), istituito presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento e inoltre che l'iscrizione nel suddetto elenco tiene luogo dell'informazione antimafia (comma 52 bis dell'art.29 del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

preso atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L ad affidare in subappalto le lavorazioni summenzionate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, all'impresa CO.ME.S S.A.S., con sede in Trento - via Alto Adige n. 180, C.F. e P.IVA

02494380229, verso un corrispettivo complessivo pari ad euro 4.500.00.= di cui euro 135,12.= per oneri della sicurezza.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti”.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015 “*Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte degli enti strumentali della Provincia*”, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2015, n. 2441;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. aggiudicataria dell’appalto relativo ai “lavori di filtrazione scarico acque di falda presso la residenza universitaria Mayer”, ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti le “opere di carpenteria: parapetti e recinzioni metalliche piane - cancelli metallici a battente pedonali” all’impresa CO.ME.S S.A.S., con sede in Trento - via Alto Adige n. 180,

C.F. e P.IVA 02494380229, verso un corrispettivo complessivo pari ad euro 4.500.00.= di cui euro 135,12.= per oneri della sicurezza;

2. di dare atto che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria:
 - deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;
3. di dare atto che l'impresa aggiudicataria deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
4. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
5. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo le modalità dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2/2016;
6. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
